



GUIDA PRATICA

Sgombero e detrazioni fiscali: smaltimento certificato e come evitare sanzioni ambientali

Che cosa ammette l'Agenzia delle Entrate, quali documenti provano dove sono finiti i rifiuti e quali regole valgono dopo il decreto dell'agosto 2025

Aggiornata al 2/10/2026 · www.consulentedellosgombero.it/guide/sgombero-detrazioni-smaltimento-certificato/

In questa guida

1. Che cosa trovi in questa guida
2. Detrazioni: che cosa è certo
3. La bonifica dall'amianto: un caso a parte
4. Casa ereditata: le detrazioni ancora in corso
5. Rifiuti: chi ne risponde
6. «Smaltimento certificato»: quali documenti esistono
7. Come verificare a chi affidi i rifiuti
8. Le sanzioni dopo il decreto «Terra dei fuochi»
9. Tre casi pratici
10. Cosa conservare e cosa chiedere al commercialista
11. Fonti

Che cosa trovi in questa guida

Due domande arrivano quasi a ogni sopralluogo che precede una ristrutturazione. La prima riguarda il fisco: lo sgombero si può detrarre? La seconda riguarda l'ambiente: come faccio a sapere dove finiranno i miei mobili, e che cosa rischio se finiscono nel posto sbagliato? Questa guida risponde a entrambe con quello che le fonti ufficiali dicono oggi, distinguendo ciò che è certo da ciò che va valutato caso per caso.

Una guida, non una consulenza fiscale

Le informazioni sono aggiornate al 2 ottobre 2026 e riportano le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e le norme in vigore a quella data. Aliquote e regole delle detrazioni cambiano spesso con le leggi di bilancio. Prima di decidere, verifica il tuo caso con un commercialista o con un centro di assistenza fiscale.

La guida è divisa in due parti. Le prime tre sezioni parlano di detrazioni: che cosa ammette l'Agenzia, il caso particolare dell'amianto, le rate rimaste in sospeso in una casa ereditata. Le sezioni successive parlano di rifiuti:



chi ne risponde, quali documenti esistono, come verificare a chi li si affida, quali sanzioni sono in vigore. Chiudono tre casi pratici e una lista di ciò che conviene conservare.

Detrazioni: che cosa è certo

L'agevolazione di riferimento è la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio prevista dall'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, spiegata dall'Agenzia delle Entrate nella guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali». Riguarda interventi sull'immobile come la manutenzione straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, oltre a una serie di categorie specifiche fra cui la bonifica dall'amianto.

Misura della detrazione per anno di spesa

Anno della spesa	Abitazione principale di proprietari e titolari di diritti reali	Altri casi	Limite di spesa per unità immobiliare
2025	50%	36%	96.000 euro
2026	50%	36%	96.000 euro
2027	36%	30%	96.000 euro
Dal 2028 al 2033	30%	30%	48.000 euro

Fonte: Agenzia delle Entrate, pagina «La misura della detrazione e i limiti di detraibilità». La detrazione si ripartisce in dieci quote annuali. Dal 2025 chi ha un reddito superiore a 75.000 euro è soggetto a un tetto complessivo delle detrazioni.

Per l'aliquota più alta servono due requisiti: essere proprietari, nudi proprietari o titolari di un diritto reale di godimento all'inizio dei lavori, e che l'immobile sia l'abitazione principale. I pagamenti si fanno con il bonifico bancario o postale dedicato, nel quale risultano la causale, il codice fiscale di chi detrae e la partita IVA o il codice fiscale di chi riceve il pagamento. Vanno conservate le fatture e le ricevute dei bonifici, da esibire in caso di controllo.

Le spese ammesse oltre ai lavori, secondo la guida dell'Agenzia

- La progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.
- L'acquisto dei materiali.
- Il compenso per la relazione di conformità dei lavori.
- Le perizie e i sopralluoghi.
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e comunicazioni di inizio lavori.
- Gli oneri di urbanizzazione.
- Gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori.

Agenzia delle Entrate, «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», edizione ottobre 2025, paragrafo «Altre spese ammesse all'agevolazione»

«Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.»

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutturazioni_edilizie_le_agevolazioni_fiscali

Lo sgombero di mobili e oggetti non è un intervento sull'immobile e non compare fra le spese elencate dalla



guida. Visto che la stessa guida esclude trasloco e custodia dei mobili, è prudente considerarlo fuori dall'agevolazione. Diverso è lo smaltimento dei materiali prodotti dai lavori, come calcinacci, piastrelle rimosse, vecchi sanitari: fa parte del cantiere ed è di norma fatturato dall'impresa edile insieme ai lavori. Se rientra fra i costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori lo valuta il commercialista, guardando le fatture.

Diffida di chi promette lo sgombero detraibile

Nessuna norma rende detraibile lo sgombero di una casa in quanto tale. Una fattura che descrive come lavori edili un'attività di sgombero non cambia la natura della spesa e, in caso di controllo, espone chi detrae al recupero della detrazione con sanzioni e interessi. Chiedi invece fatture distinte e descrizioni corrispondenti a ciò che è stato fatto.

SCHEMA

Spese e detrazione: che cosa dice la guida dell'Agenzia delle Entrate

	Indicazione della guida	Che cosa fare
Lavori di recupero edilizio	Ammessi, alle condizioni della guida	Bonifico dedicato e fatture conservate
Progettazione, perizie e sopralluoghi	Ammessi	Fatture intestate a chi detrae
Acquisto dei materiali	Ammesso	Fatture e bonifico dedicato
Smaltimento dei materiali prodotti dai lavori	Fra i costi strettamente collegati ai lavori, da valutare	Chiedere al commercialista, fattura dell'impresa edile
Bonifica dall'amianto, compreso il trasporto in discarica di aziende specializzate	Ammessa come categoria autonoma	Impresa iscritta in categoria 10, piano di lavoro all'ASL
Trasloco e custodia dei mobili durante i lavori	Esclusi espressamente	Non indicarli fra le spese detraibili
Sgombero di mobili e oggetti	Non compare fra le spese ammesse	Considerarlo non detraibile e fatturarlo a parte

Fonte: Agenzia delle Entrate, «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», edizione ottobre 2025.

La bonifica dall'amianto: un caso a parte

L'amianto è l'unico materiale che si incontra durante uno sgombero per il quale la detrazione ha una regola propria. La guida dell'Agenzia lo dice in modo esplicito.

Agenzia delle Entrate, «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», edizione ottobre 2025, categoria G

«Gli interventi di bonifica costituiscono una categoria a parte che risulta agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano. Ne consegue che la detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche, ad esempio, il trasporto da parte di aziende specializzate dell'amianto in discarica.»

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutturazioni_edilizie_le_agevolazioni_fiscali

In pratica, se durante uno sgombero compare una lastra ondulata grigia, una canna fumaria o un cassone



dell'acqua sospetti, quella parte si isola e non si tocca, mentre il lavoro prosegue sul resto della casa. La rimozione spetta a un'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 10 (10A per i materiali in matrice cementizia o resinoide, 10B per i materiali friabili e gli altri casi), che prima di iniziare invia un piano di lavoro all'organo di vigilanza, in Piemonte il servizio dell'ASL, almeno trenta giorni prima, salvo i casi di urgenza (art. 256 del D.Lgs. 81/2008). La bonifica si paga con il bonifico dedicato alle detrazioni e se ne conservano fattura e formulario della scarica.

In Piemonte, le piccole quantità rimosse dal proprietario

La Regione Piemonte (deliberazione n. 25-6899 del 18 dicembre 2013) consente al proprietario di un'abitazione di rimuovere personalmente, senza l'aiuto di altre persone, modeste quantità di materiali in amianto compatto, per esempio fino a 15 lastre per circa 30 metri quadrati. Bisogna consegnare una dichiarazione al servizio di Igiene pubblica dell'ASL almeno 48 ore prima, seguire le istruzioni operative e affidare trasporto e conferimento in discarica a una ditta iscritta all'Albo. Se queste spese siano detraibili è una domanda da porre al commercialista.

Casa ereditata: le detrazioni ancora in corso

Quando si svuota la casa di un genitore che aveva fatto lavori negli ultimi anni, fra le carte ci sono spesso fatture e ricevute di bonifici legati a una detrazione ancora in corso. Vanno messe da parte, perché le rate non ancora usate possono passare agli eredi, a condizioni precise.

Agenzia delle Entrate, «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», paragrafo «Immobile in eredità»

«In caso di decesso dell'avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d'imposta, esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la «detenzione materiale e diretta dell'immobile».»

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutturazioni_edilizie_le_agevolazioni_fiscali

Che cosa ne segue, secondo la stessa guida

- Se più eredi detengono insieme l'immobile, la detrazione si divide fra loro in parti uguali.
- La detenzione deve esserci per ogni anno in cui si vuole usare una rata residua.
- Se l'erede dà la casa in affitto o in comodato, perde le rate degli anni in cui non la detiene più direttamente.
- Se l'erede vende o dona l'immobile, le rate residue non passano all'acquirente o al donatario.

Prima di decidere se affittare, vendere o tenere la casa, porta al commercialista le fatture e i bonifici trovati. La guida «Successione ed eredità», nella stessa collana, spiega gli altri adempimenti fiscali legati all'eredità.

Rifiuti: chi ne risponde

Il Testo unico ambientale, cioè il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costruisce tutto attorno a un principio: chi produce o detiene un rifiuto ne risponde fino a quando non lo consegna a chi è autorizzato a gestirlo. I rifiuti che escono da una casa sono rifiuti urbani: la legge vi comprende in modo espresso anche gli ingombranti, i mobili e i materassi, gli apparecchi elettrici ed elettronici, le pile.

**Art. 192, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (Divieto di abbandono)**

«L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.»

Fonte: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art192>

L'articolo 188 dello stesso decreto indica quando la responsabilità di chi produce il rifiuto si considera chiusa: con il conferimento al servizio pubblico di raccolta, oppure con la consegna a soggetti autorizzati al recupero o allo smaltimento, a condizione di ricevere entro tre mesi il formulario firmato e datato dal destinatario. Chi viola il divieto di abbandono deve rimuovere i rifiuti e ripristinare i luoghi, in solido con il proprietario e con chi ha diritti sull'area, quando la violazione è imputabile loro per dolo o colpa (art. 192, comma 3).

Quando a portare via i materiali è un'impresa, la raccolta e il trasporto per conto terzi richiedono l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria corrispondente. Il modo preciso in cui un lavoro di sgombero viene inquadrato, cioè chi figura come produttore, quale categoria di iscrizione serve, quale documento accompagna il carico, dipende dal tipo di materiali e dal percorso. È una domanda legittima, e chi lavora in regola sa rispondere senza esitazioni.

Separare al carico

Ingombrante non significa indifferenziato. Un armadio è legno, una rete è metallo, un lavandino è ceramica, il frigorifero è un rifiuto elettrico con gas da recuperare. Separati al momento del carico, ognuno entra nella propria filiera; mescolati, diventano un rifiuto misto. Una squadra che divide i materiali mentre carica sta già lavorando sulla tracciabilità.

«Smaltimento certificato»: quali documenti esistono

L'espressione «smaltimento certificato» si legge spesso negli annunci, ma la legge non prevede un unico certificato valido per tutto. Esistono documenti diversi, ognuno legato a un passaggio preciso. Sapere quali sono permette di chiedere quello giusto prima di firmare, invece di accorgersene a lavoro finito.

I documenti della destinazione dei rifiuti

Documento	Quando c'è	Che cosa dimostra
Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)	Trasporto di rifiuti affidato a un soggetto autorizzato verso un impianto	Chi ha prodotto, chi ha trasportato, dove e in che quantità è arrivato il rifiuto
Ricevuta o registrazione del centro di raccolta	Consegna dei rifiuti di casa a un centro di raccolta comunale	Che il materiale è stato affidato al servizio pubblico
Prenotazione del ritiro ingombranti del gestore	Ritiro a domicilio da parte del servizio pubblico	Data e codice del ritiro concordato
Attestazione di distruzione	Documenti cartacei, hard disk, telefoni, computer	Che i dati sono stati resi illeggibili
Formulario rilasciato dalla discarica per l'amianto	Bonifica o rimozione di manufatti in amianto	Il conferimento in un impianto autorizzato
Fotografie prima e dopo	Ogni intervento	Lo stato iniziale e finale degli ambienti

**Art. 193, D.Lgs. 152/2006 (Trasporto dei rifiuti)**

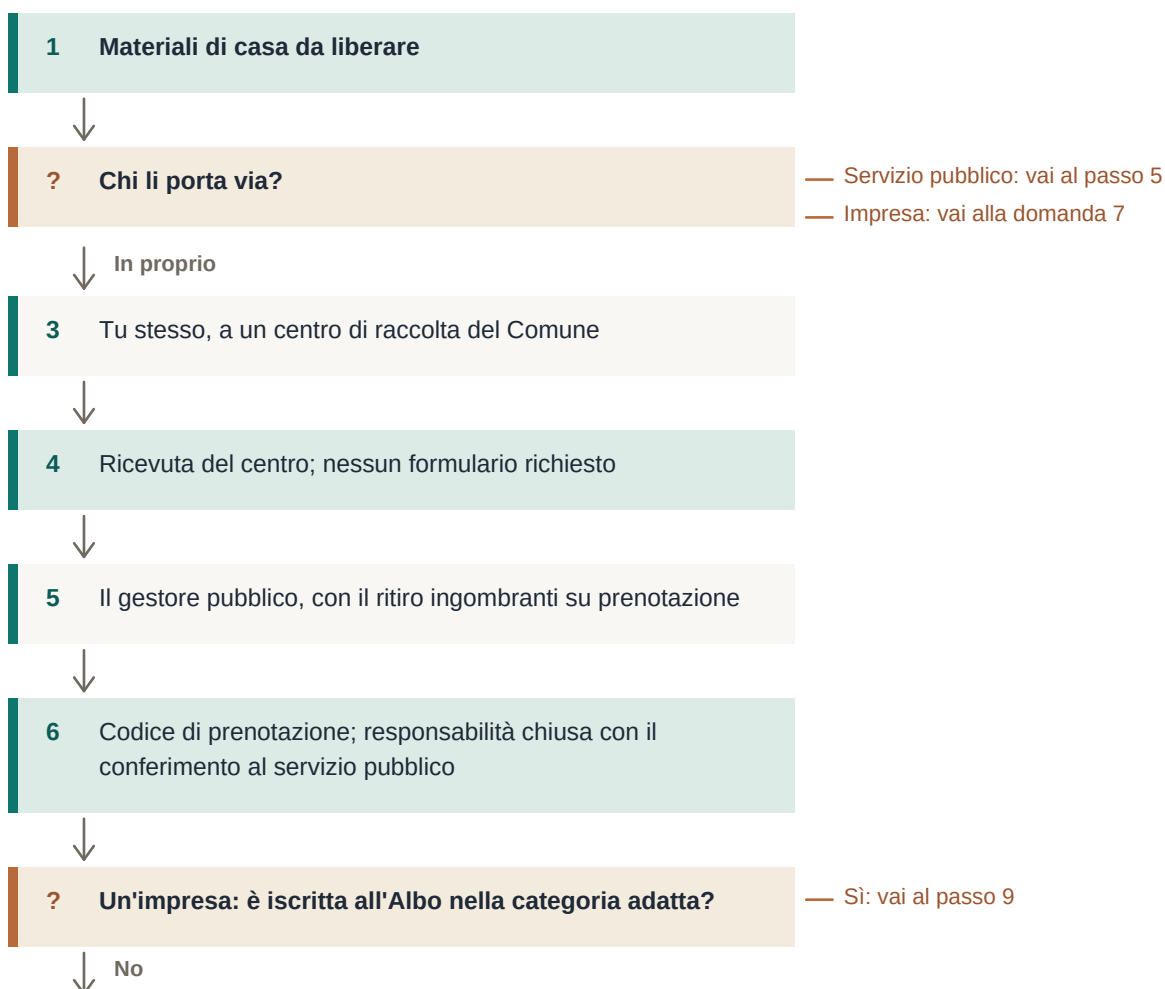
«Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.»

Fonte: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art193>

Dal 13 febbraio 2026 gli operatori iscritti al RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, emettono il formulario in formato digitale. Il portale del RENTRI mette a disposizione anche dei produttori non iscritti un servizio pubblico di verifica: inserendo il numero del formulario si controlla che sia stato davvero emesso nel sistema. Prima del lavoro, chiedi in che forma e quando riceverai la tua copia.

Quando il formulario non serve

Lo stesso articolo 193 esclude il formulario, fra l'altro, per il trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta effettuato dal produttore iniziale e per i trasporti svolti dal gestore del servizio pubblico. Se porti tu i rifiuti di casa a un centro di raccolta del Comune, o prenoti il ritiro ingombranti del gestore, non riceverai un formulario, e non devi averlo.

SCHEMA**Dal ritiro alla destinazione: quale documento a ogni passaggio**



8 Non affidare i materiali



9 Trasporto con formulario (digitale per gli iscritti al RENTRI)



10 Arrivo all'impianto: il destinatario firma e data il formulario



11 Copia del formulario al produttore, da conservare tre anni

Amianto e rifiuti pericolosi seguono percorsi propri, con imprese abilitate per quelle categorie.

Come verificare a chi affidi i rifiuti

L'Albo nazionale gestori ambientali iscrive le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, bonificano siti e beni contenenti amianto, commerciano o fanno da intermediari. L'elenco degli iscritti è pubblico e consultabile sul sito dell'Albo: si cerca l'impresa per denominazione o codice fiscale e si controllano la categoria e la validità dell'iscrizione.

Le categorie dell'Albo che interessano uno sgombero

Categoria	Che cosa autorizza
1	Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
2-bis	Raccolta e trasporto dei propri rifiuti da parte dei produttori iniziali, entro limiti stabiliti
4	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
5	Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
8	Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
10A	Bonifica di beni con amianto in matrice cementizia o resinoide
10B	Bonifica di materiali con amianto friabile, isolanti, attriti e altri casi

Fonte: Albo nazionale gestori ambientali, sezione «Categorie».

Le domande da fare prima di firmare

- ☐ Qual è la denominazione dell'impresa, la partita IVA e chi entrerà in casa?
- ☐ Con quale numero e in quale categoria è iscritta all'Albo, o quale impresa iscritta trasporta per suo conto?
- ☐ Dove finiscono legno, metalli, apparecchi elettrici, ingombranti e materiali pericolosi?
- ☐ Quale documento riceverò a fine lavoro, e in quale formato?
- ☐ Come vengono gestiti amianto, bombole, solventi e rifiuti che richiedono abilitazioni specifiche?



- ☐ Chi presenta l'eventuale richiesta di occupazione di suolo pubblico?
- ☐ Le fotografie prima e dopo saranno consegnate a me?

Segnali che consigliano prudenza

- Furgone senza insegne, nessun documento, nessun riferimento fiscale verificabile.
- Nessun sopralluogo prima di indicare tempi e condizioni.
- Solo contanti, nessuna fattura.
- Disponibilità a portare via qualsiasi cosa, compreso l'eternit.
- Nessuna separazione dei materiali durante il carico.
- Risposta vaga alla domanda su dove finiscono le cose.

Le stesse domande vanno fatte a chiunque, compreso chi ha scritto questa guida: per il trasporto e il conferimento dei rifiuti mi appoggio a imprese iscritte all'Albo, con cui lavoro da tempo, e ti dico quali sono. Un'impresa in regola risponde volentieri, e mette le risposte per iscritto nel preventivo.

SCHEMA

Posso affidare i miei rifiuti a questo operatore?

? Ha un'identità verificabile: denominazione, partita IVA, recapiti?

No

Non affidare i materiali

Sì

? Risulta nell'elenco degli iscritti all'Albo, o indica l'impresa iscritta che trasporta per lui?

No

Non affidare i materiali

Sì

? La categoria corrisponde ai materiali: urbani, speciali, pericolosi, amianto?

No

Chiedere un operatore abilitato per quelle categorie

Sì

? Indica per iscritto le destinazioni e il documento che consegnerà?

No

Chiedere chiarimenti prima di firmare



Si può procedere: conservare preventivo, fattura e documenti di conferimento

Le sanzioni dopo il decreto «Terra dei fuochi»

Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, ha riscritto le sanzioni per l'abbandono di rifiuti, distinguendo fra cittadini e imprese, fra rifiuti pericolosi e non pericolosi, e introducendo nuove ipotesi di delitto quando dall'abbandono deriva un pericolo per le persone o per l'ambiente. La tabella riassume le fattispecie che possono riguardare uno sgombero.

Abbandono e gestione illecita: le pene in vigore

Condotta	Norma del D.Lgs. 152/2006	Sanzione
Abbandono o deposito di rifiuti da parte di chiunque	Art. 255, comma 1	Ammenda da 1.500 a 18.000 euro; con un veicolo, sospensione della patente da 4 a 6 mesi
Abbandono o deposito incontrollato da parte di titolari di impresa o responsabili di enti	Art. 255, comma 1.1	Arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 euro
Rifiuti urbani lasciati accanto ai contenitori stradali, se il fatto non è reato	Art. 255, comma 1.2	Sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro; con un veicolo, fermo per un mese
Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per persone o ambiente, o in siti contaminati	Art. 255-bis	Reclusione da 6 mesi a 5 anni
Abbandono di rifiuti pericolosi	Art. 255-ter	Reclusione da 1 a 5 anni, aumentata nei casi più gravi
Raccolta e trasporto di rifiuti senza autorizzazione	Art. 256, comma 1	Pene dell'arresto o dell'ammenda per i non pericolosi; reclusione da 1 a 5 anni per i pericolosi

Fonte: testo coordinato degli articoli riportato nella nota ANCI sul D.L. 116/2025 pubblicata dalla Prefettura; testo vigente su Normattiva.

Art. 255, comma 1, D.Lgs. 152/2006, come sostituito dal D.L. 116/2025

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro.»

Fonte: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152-art255>

I rifiuti lasciati accanto ai cassonetti possono essere sanzionati anche senza contestazione immediata, grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza (art. 255, comma 1-ter). In più il Sindaco può ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dei luoghi, e chi non ottempera all'ordinanza è punito con l'arresto fino a un anno (art. 255, comma 3).



Lo scenario più frequente

Una cantina da liberare, un numero trovato su un annuncio, un furgone senza scritte che carica tutto in un'ora, nessun documento. Qualche settimana dopo il materiale ricompare in una scarpata, con dentro una busta che riporta un nome e un indirizzo. Per evitarlo bastano la verifica dell'iscrizione all'Albo e una regola: nessun documento con i propri dati deve uscire insieme al carico.

Tre casi pratici

Caso 1. Una cantina a Torino svuotata in proprio. Chi risiede in città può portare i rifiuti di casa ai centri di raccolta AMIAT, rispettando i limiti giornalieri per le utenze domestiche, per esempio quattro pezzi ingombranti e due grandi elettrodomestici. In alternativa si prenota il ritiro ingombranti a domicilio, fino a sette pezzi per un volume massimo di tre metri cubi. In entrambi i casi non serve il formulario: i rifiuti sono consegnati al servizio pubblico. L'amianto non è accettato nei centri di raccolta.

Caso 2. Uno sgombero prima di rifare bagno e cucina. Le fatture vanno tenute separate: lo sgombero dei mobili, da un lato; i lavori edili e lo smaltimento delle macerie fatturati dall'impresa edile, dall'altro. I lavori si pagano con il bonifico dedicato alle detrazioni. Lo sgombero si paga in modo tracciato e non entra nella detrazione.

Caso 3. Due lastre di eternit appoggiate in cantina. Lo sgombero prosegue sul resto e la zona delle lastre viene delimitata. Per la rimozione si sceglie un'impresa iscritta nella categoria 10A, che invia il piano di lavoro all'ASL; in alternativa, se ricorrono le condizioni della deliberazione regionale, il proprietario può rimuoverle personalmente dopo la dichiarazione all'ASL e affidarle a una ditta autorizzata al trasporto. La bonifica è fra gli interventi agevolati; se lo sia anche il solo trasporto dopo una rimozione fatta in proprio lo dirà il commercialista.

Cosa conservare e cosa chiedere al commercialista

La cartella del lavoro

- ☐ Preventivo firmato, con le voci dello sgombero separate da quelle dei lavori.
- ☐ Fattura dello sgombero con la descrizione delle attività.
- ☐ Fatture dei lavori edili e ricevute dei bonifici dedicati.
- ☐ Estremi di iscrizione all'Albo di chi ha trasportato i rifiuti.
- ☐ Copia del formulario, digitale o cartacea, oppure ricevuta del centro di raccolta o codice di prenotazione del ritiro.
- ☐ Attestazione di distruzione di documenti e supporti informatici, se prevista.
- ☐ Fotografie prima e dopo l'intervento.
- ☐ Per l'amianto: documenti dell'impresa di bonifica e formulario della scarica.

Domande da portare al commercialista

- Gli interventi in programma rientrano nel recupero del patrimonio edilizio?
- Con quale aliquota, visto l'uso dell'immobile e il mio titolo di proprietà?



- Lo smaltimento dei materiali dei lavori, fatturato dall'impresa edile, rientra fra le spese ammesse?
- Il mio reddito supera i 75.000 euro: come incide il tetto alle detrazioni?
- La casa è ereditata: posso usare le rate residue dei lavori fatti dal genitore?
- Per quanto tempo devo conservare fatture, bonifici e formulari?

Il Consulente dello Sgombero, Alessandro Isola. Torino e Città Metropolitana. Telefono e WhatsApp +39 327 174 8043, email info@consulentedellosgombero.it, sito www.consulentedellosgombero.it.

Fonti

Agenzia delle Entrate, «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», guida, edizione ottobre 2025

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutturazioni_edilizie_le_agevolazioni_fiscali (consultato il 2026-10-02)

Agenzia delle Entrate, La misura della detrazione e i limiti di detraibilità

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/la-misura-della-detrazione-limiti-detraibilita> (consultato il 2026-10-02)

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (artt. 183, 188, 192, 193, 212, 255, 255-bis, 255-ter, 256) - Normattiva

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152> (consultato il 2026-10-02)

D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 - Normattiva

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-08-08;116> (consultato il 2026-10-02)

Prefettura, nota sintetica ANCI sul D.L. 116/2025 «Terra dei fuochi», con tabella delle pene e testo coordinato

<https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/79/2025-10/nota-sintetica-anci-d.l-cd-terra-dei-fuochi.pdf> (consultato il 2026-10-02)

Albo nazionale gestori ambientali, Categorie di iscrizione

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Iscrizione/Categorie> (consultato il 2026-10-02)

Albo nazionale gestori ambientali, Elenchi degli iscritti

<https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/ElenchiIscritti> (consultato il 2026-10-02)

RENTRI, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

<https://www.rentri.gov.it/> (consultato il 2026-10-02)

RENTRI, Verifica FIR emesso

<https://operatori.rentri.gov.it/public/verifica-fir?lang=it> (consultato il 2026-10-02)

RENTRI, materiale informativo sul FIR digitale dal 13 febbraio 2026

<https://www.rentri.gov.it/news/disponibile-il-materiale-informativo-relativo-al-fir-digitale-per-prepararsi-al-13-febbraio-2026> (consultato il 2026-10-02)

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 256 (lavori di demolizione o rimozione dell'amianto) - Normattiva

<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art256> (consultato il 2026-10-02)

Regione Piemonte, Amianto

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/amianto-bonifiche-terre-rocce-scavo/amianto> (consultato il 2026-10-02)

Regione Piemonte, D.G.R. 18 dicembre 2013, n. 25-6899, rimozione di modeste quantità di materiali contenenti amianto da parte di privati cittadini (B.U. 52/2013)

https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/52/attach/dgr_06899_830_18122013.pdf (consultato il 2026-10-02)

AMIAT Gruppo Iren, Centri di raccolta di Torino

<https://www.amiat.it/i-nostri-servizi/centri-di-raccolta/it.html> (consultato il 2026-10-02)

AMIAT Gruppo Iren, Ritiro rifiuti ingombranti a Torino

<https://www.amiat.it/i-nostri-servizi/servizi-di-raccolta-differenziata/ritiro-rifiuti-ingombranti.html> (consultato il 2026-10-02)



Il Consulente dello Sgombero

Per un sopralluogo, una domanda sul tuo caso o un consiglio su come cominciare: +39 327 174 8043 (anche WhatsApp), info@consulentedellosgombero.it, www.consulentedellosgombero.it.

Questa guida ha valore informativo: descrive regole e buone pratiche aggiornate alla data indicata in copertina, e non sostituisce il parere di un notaio, di un avvocato o di un commercialista sulla tua situazione.